

## REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

## recante modalità d'applicazione per quanto riguarda i titoli d'esportazione e le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari a destinazione di Cipro, di Malta e della Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari tra la Comunità, da un lato, e Cipro, Malta e la Slovenia, dall'altro, sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione dei paesi summenzionati all'Unione europea, il 1° maggio 2004, il notevole dislivello tra i dazi applicabili all'importazione e le restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può condurre a domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione per quantitativi di gran lunga superiori al fabbisogno del mercato di destinazione. Per scongiurare il rischio di siffatti movimenti speculativi, è opportuno limitare la durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati per i prodotti considerati a decorrere dal 1° novembre 2003 a destinazione di Cipro, di Malta e della Slovenia.
- (2) Occorre pertanto derogare all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 <sup>(4)</sup>.
- (3) Inoltre, al fine di evitare distorsioni di traffico e segnatamente la ripesizione dei prodotti considerati verso Cipro, Malta o la Slovenia, mentre era stata inizialmente dichiarata e indicata nel titolo una destinazione diversa, è necessario disporre che in tal caso il tasso di restituzione da prendere in considerazione è quello vigente alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, in deroga all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999,

recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 <sup>(6)</sup>.

- (4) Il comitato di gestione per il latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, per i prodotti dei codici:

- NC 0405 a destinazione di Cipro,
- NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90 e 0405 a destinazione di Malta,
- NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90, 0405 e 0406 a destinazione della Slovenia,

la validità dei titoli d'esportazione con restituzione, rilasciati dal 1° novembre 2003 al 29 febbraio 2004, scade il 29 febbraio 2004.

## Articolo 2

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo non sia stata rispettata per i titoli utilizzati dal 1° marzo al 30 aprile 2004 per l'esportazione dei prodotti dei codici:

- NC 0405 a destinazione di Cipro,
- NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90 e 0405 a destinazione di Malta,
- NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90, 0405 e 0406 a destinazione della Slovenia,

il tasso di restituzione da prendere in considerazione per l'applicazione del suddetto articolo è quello applicabile per tali destinazioni alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.